



- **Sicurezza in cantiere.** Dalla SC un giudizio apparentemente destabilizzante

Valutazione nelle aziende fino a dieci dipendenti: una sentenza da capire

La sentenza della Corte di Cassazione penale, sez. III, 15 giugno 2011, n. 23968, relativa all'obbligo di redazione del "documento di valutazione dei rischi" per una ditta che non superava i dieci lavoratori, ha dato la sensazione di sovvertire uno dei punti fermi delle poche facilitazioni che il legislatore ha pensato per le piccole aziende, cioè la facoltà di autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi in sostituzione dell'obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi. La redazione di questa autocertificazione, adempimento formale, non ha sostituito l'obbligo sostanziale di effettuare il fondamentale processo di valutazione dei rischi, ma ha permesso di evitare, a titolo di semplificazione burocratica, l'elaborazione di un documento complesso quale il DVR, il documento di valutazione dei rischi dai contenuti normati.

Cassazione penale, sezione III, 15 giugno 2011, n. 23968, Pres. Ferrua, Rel. Amoroso

La Corte Suprema di Cassazione sezione III penale

Composta dagli illustrissimi signori Magistrati:

dott. Giuliana Ferrua Presidente

1. dott. Renato Grillo

2. dott. Giovanni Amoroso

3. dott. Luigi Marini

4. dott. Giulio Sarno

ha pronunciato la seguente

sentenza

sul ricorso proposto da La Ca. St., nato a Pe. avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano emessa in data 22.10.2009.

Udita la relazione fatta in pubblica udienza del Consigliere Giovanni Amoroso;

Udito il P.M., in persona del S. Procuratore dott. Alfredo Montagna che ha concluso per il rigetto del ricorso; la Corte osserva:

Svolgimento del processo

1. La Ca. St. era imputato del reato di cui all'art. 4 co. 2, d.lgs. n. 626/94 perché, in qualità di titolare della ditta C.S.L.C. Im. di La Ca. St. con sede in Sa. Gi.Te. e cantiere in La., ometteva di elaborare un documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori (in La il 7.9.2006).

Il 7 settembre 2006 Vi. Do., tecnico del Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro all'A.S.L. Lanciano - Vasto effettuava un sopralluogo presso il cantiere in Via Pi. n. 38 a La., rinvenendo sul posto due operai dipendenti della ditta "C.S.L.C. Im.", il cui legale rappresentante era il La. Ca. La visita ispettiva riscontrava l'omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori all'epoca prevista dall'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 626/94 (poi prevista dall'art. 17 d.lgs. 8 aprile 2008, n. 81). Il Vi. procedeva



così alla relativa contestazione emettendo il verbale di ispezione in data 7 settembre 2006.

2. Il tribunale di Lanciano, con sentenza emessa in data 22.10.2009 e depositata in data 23.10.2009, dichiarava La. Ca. St. colpevole del reato a lui ascritto e, per l'effetto, lo condannava alla pena di euro 1.500 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

3. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con un unico motivo.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in un unico motivo.

Deduce il ricorrente che, a norma dell'art. 4, comma 11, d.lgs. n. 626/94, "il datore di lavoro delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi. L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza". Di tal guisa il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori è obbligatorio e soggetto a ispezione per le sole aziende che occupino più di dieci addetti.

Nella specie non si sarebbe in alcun modo accertata la reale consistenza dell'azienda e il numero dei suoi dipendenti effettivamente occupati.

2. Il ricorso è infondato.

Il comma 11 dell'art. 4 cit. prevedeva effettivamente che il datore di lavoro delle aziende che occupassero fino a dieci addetti non era soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 e quindi era esonerato, in particolare, dal predisporre e tenere il documento di valutazione dei rischi nel contenuto di cui al secondo comma; documento questo più complesso perché doveva contenere una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specifici-

cati i criteri adottati per la valutazione stessa; l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione suddetta; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Ma ciò non esonerava anche il datore di lavoro dal predisporre e tenere il documento di valutazione dei rischi nel contenuto meno analitico di cui al comma 1; documento che doveva comunque contenere la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.

L'obbligo di valutazione dei rischi e di elaborazione del relativo documento è ora confermato dagli artt. 17 e 28 d.lgs. n. 81 del 2008 ed il successivo art. 29, comma 5, prevede parimenti modalità semplificate di adempimento di tale obbligo per i datori di lavoro che occupano fino a dieci dipendenti.

C'è quindi continuità normativa con conseguente esclusione dell'*abolitio criminis* per effetto dell'abrogazione della disposizione recante l'inculpazione.

Nella specie l'imputato non ha predisposto e tenuto alcun documento di valutazione dei rischi sicché distinzione puntualizzata nel ricorso non inficia la esattezza e legittimità della sentenza impugnata.

3. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Per questi motivi

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. ●

COMMENTO

● di **Cristoforo Moretti**, *ingegnere libero professionista*

Il testo legislativo vigente al momento del reato sottoposto all'esame della Suprema Corte, nell'anno 2006, era il D.Lgs. n. 626/1994, il quale aveva previsto, all'art. 4, gli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto (si veda il riquadro 1).

Il comma 1, art. 4, aveva previsto l'ob-

bligo di valutazione dei rischi, il comma 2, l'obbligo di redigere un documento di valutazione dei rischi, il comma 3, l'obbligo di custodire il documento in azienda. Come facilitazione per la gran parte delle aziende con pochi addetti era previsto il comma 11, stesso art. 4, nel quale era stato precisato che il da-

tore di lavoro delle aziende familiari, nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti, non era soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma era tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi collegati alla stes-

**Riquadro 1****● Commi 1, 2 e 3, art. 4, D.Lgs. n. 626/1994**

Art. 4, «*Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto*»

«1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché, nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:

a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva.»

sa. Da questa facoltà erano escluse le aziende soggette a particolari tipi di rischio, indicati sia nello stesso D.Lgs. n. 626/1994 sia in successive uscite legislative.

Prima di esaminare il dispositivo della sentenza, per completezza è opportuno rilevare che il vigente D.Lgs. n. 81/2008, che ha abrogato il D.Lgs. n. 626/1994, ha previsto ancora fino al 30 giugno 2012 la facoltà dell'autocertificazione per le aziende che occupano fino a dieci lavoratori, ai sensi del comma 5, art. 29, per il quale «*I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.*

La giurisprudenza, seppur non copiosa, ha confermato ulteriormente la facoltà dell'autocertificazione per le aziende che occupano fino a dieci dipendenti.

Secondo il Tribunale di Nola, che ha

espresso il proprio parere con sentenza 27 febbraio 2006, n. 27, «*Da una lettura sistematica della norma (art.4 comma 1 l in relazione al comma 2) e tenuto conto della sua ratio, appare evidente che anche il datore di lavoro di una impresa di modeste dimensioni e numero ridotto di dipendenti, è comunque obbligato in via preventiva a effettuare una valutazione globale dei rischi esistenti per i lavoratori sul luogo di lavoro e a darne atto in un documento la cui tenuta è obbligatoria, sebbene possa ricorrere in tal caso alla procedura semplificata dell'autocertificazione anziché alla predisposizione di un documento articolato.*

Dello stesso pensiero è stata anche la Cassazione civile, che con sentenza n. 21698/2010, ha confermato che «*Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 4, comma 1 l, a sua volta, dopo averlo escluso dagli obblighi di cui ai commi 2 e 3, impone al datore di lavoro di "autocertificare per iscritto" l'avenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati*» essendo l'autocertificazione una «*attestazione scritta del datore di lavoro avente un contenuto niente affatto formale perché con la stessa quel datore deve dichiarare, assumendosene la re-*

sponsabilità, (a) di avere effettuato la "valutazione dei rischi" e, soprattutto, (b) di avere adempiuto agli "obblighi ad essa collegati"».

Il caso esaminato dalla SC

La sentenza della Corte di Cassazione penale, sez. III, 15 giugno 2011, n. 23968, ha proposto il caso di un'ispezione di un tecnico della prevenzione di una ASL del centro Italia in un cantiere nel quale lavoravano due operai dipendenti di una ditta di impermeabilizzazioni. L'ufficiale di Polizia giudiziaria aveva rilevato l'omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi e ha proceduto alla relativa contestazione ai sensi D.Lgs. n. 626/1994, art. 4, comma 2, emettendo il verbale il 7 settembre 2006.

Il tribunale competente aveva dichiarato il datore di lavoro della ditta colpevole del reato a lui ascritto e lo aveva condannato a un'ammenda e al pagamento delle spese processuali.

Contro questa pronuncia il datore di lavoro aveva proposto ricorso per Cassazione sostenendo che, a norma del D.Lgs. 626/1994, art. 4, comma 1 l, «*il datore di lavoro delle aziende che*



Riquadro 2

● **Punti oscuri della sentenza n. 23968/2011**

«Il comma 11 dell'art. 4 cit. prevedeva effettivamente che il datore di lavoro delle aziende che occupassero fino a dieci addetti non era soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 e quindi era esonerato, in particolare, dal predisporre e tenere il documento di valutazione dei rischi nel contenuto di cui al secondo comma.»

(omissis)

«Ma ciò non esonerava anche il datore di lavoro dal predisporre e tenere il documento di valutazione dei rischi nel contenuto meno analitico di cui al comma 1.»

occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi». Pertanto, siccome il documento di valutazione dei rischi è obbligatorio per le sole aziende che occupano più di dieci addetti, non può essere richiesto a una ditta che occupa un numero di lavoratori inferiore a dieci.

La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso infondato, affermando che «il comma 11 dell'art. 4 prevedeva effettivamente che il datore di lavoro delle aziende che occupassero fino a dieci addetti non era soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 e quindi era esonerato, in particolare, dal predisporre e tenere il documento di valutazione dei rischi nel contenuto di cui al secondo comma; documento questo più complesso perché doveva contenere una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione suddetta; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Ma ciò non esonerava anche il datore di lavoro dal predisporre e tenere il documento di valutazione dei rischi nel contenuto meno analitico di cui al comma 1; documento che dove-

va comunque contenere la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori», per cui era stato condannato.

L'analisi della decisione

Un'attenta analisi della sentenza non può che far emergere qualche perplessità, soprattutto, per quanto riguarda i due passaggi del testo della sentenza riportati nel riquadro 2.

Il comma 1, art. 4, D.Lgs. n. 626/1994, non ha affatto menzionato un documento di valutazione dei rischi, né del contenuto più o meno analitico; il comma 1 ha riguardato solo un obbligo di valutazione a carico del datore di lavoro, quindi, l'ultima frase riportata nello stralcio di sentenza riportato nel riquadro 2 sembra gravemente arbitraria.

In realtà, la sentenza ha stabilito un principio corretto ma attraverso una strada piuttosto tortuosa. Il dispositivo è impossibile da comprendere senza conoscere alcuni passaggi legislativi, oggi superati dal D.Lgs. n. 81/2008, che erano noti al tecnico della prevenzione della ASL che aveva effettuato il sopralluogo e che sono sottintesi nella sentenza; la Suprema Corte ha considerato solo il D.Lgs. n. 626/1994 che non è, però, l'unico provvedimento coinvolto nella vicenda.

Riepilogando sinteticamente i fatti:

- l'ispezione del tecnico ASL avvenne nel settembre 2006, in un cantiere in cui lavorava una ditta di imperme-

abilizzazioni, quindi, in un cantiere edile;

- il reato contestato era stato la mancata redazione del "documento di valutazione dei rischi", ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 (nel 2006 ancora vigente), art. 4, comma 2;
- nel 2006, oltre al D.Lgs. n. 626/1994, era vigente il D.Lgs. n. 494/1996 inerente ai cantieri temporanei e mobili, che aveva previsto per i datori di lavoro l'obbligo di redazione del POS (piano operativo di sicurezza, tuttora richiesto dal D.Lgs. n. 81/2008);
- l'obbligo di redazione era inserito nel D.Lgs. n. 494/1996, all'art. 2, «Definizioni», lettera f-ter), e all'art. 9, «Obblighi dei datori di lavoro», comma 1, lettera c-bis), ma era rimasto privo di sanzioni all'interno dello stesso decreto; questi i testi dei commi richiamati (si veda il tabella 1);

poiché la lettera f-ter) aveva precisato che il piano operativo di sicurezza era «il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art.4 del dlgs 19 settembre 1994 n.626 e successive modifiche», le sanzioni per la mancanza del POS erano comminate riferendosi all'art. 4, D.Lgs. n. 626/1994, e non al D.Lgs. n. 494/1996, che appunto era carente di una sanzione specifica.

Da questa analisi sono emersi i sottin-

**Tabella 1****● Artt. 2 e 9, D.Lgs. n. 494/1994**

Art. 2, «Definizioni»	1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: (<i>omissis</i>) <i>f-ter</i>) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche.
Art. 9, «Obblighi dei datori di lavoro»	1. I datori di lavoro anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: (<i>omissis</i>) <i>c-bis</i>) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera <i>f-ter</i> .

tesi del dispositivo di sentenza. Il DVR della ditta, trattandosi di cantiere edile, era obbligatorio anche per meno di dieci dipendenti ai sensi del D.Lgs. n. 494/1996 (decreto che non è citato nel dispositivo, rendendo la sentenza criptica al limite dell'incomprensibilità), ma la sanzionabilità era derivata esclusivamente dal D.Lgs. n. 626/1994. Infatti, non era stato il comma 1, art. 4, che aveva richiesto un documento (né molto né poco analitico) di valutazione dei rischi, era stato il D.Lgs. n. 494/1996 sui cantieri edili che aveva previ-

sto espressamente l'obbligo per il datore di lavoro di una ditta esecutrice di redigere un documento di valutazione dei rischi, che nei cantieri ha il nome di piano operativo di sicurezza; questo obbligo era sussistente e sussiste ancora per ogni cantiere per ogni ditta esecutrice, a prescindere dal numero di lavoratori occupati.

Per questo motivo la sentenza è corretta nella sostanza ma non può essere condivisa nella forma, infatti, il comma 11, D.Lgs. n. 626/1994 aveva ammesso espressamente l'esenzione per il datore

di lavoro delle aziende che occupano fino a dieci addetti dagli obblighi di cui ai commi 2 e 3 (cioè, della redazione del documento di valutazione dei rischi), pur essendo tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi collegati alla stessa. Questa esenzione non valeva allora né vale oggi in regime di D.Lgs. n. 81/2008, per alcune tipologie di aziende tra le quali quelle che eseguono lavori edili e questo era precisamente il caso della sentenza esaminata. ●